

**legge regionale
15/2018 sulla
partecipazione**

Emilia-
Romagna è

**PAR
TEC
IPA
ZIO
NE**

La legge regionale sulla partecipazione

Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 15

*«Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale
9 febbraio 2010 n. 3»*



Leonardo Draghetti
Tecnico di garanzia della partecipazione
incontro on-line venerdì 6 maggio 2022


La legge regionale 15/2018

La Regione Emilia-Romagna una delle quattro regioni che hanno approvato una legge specifica sulla partecipazione.

Siamo alla nostra “seconda legge”; per revisionare la “vecchia” legge sulla partecipazione, cioè la L.r. 3/2010 Giunta e Assemblea hanno svolto, **nel 2017**, un percorso di “**ascolto partecipato**” che ha interpellato i diversi soggetti del territorio, e ha portato all’approvazione della nuova legge sulla partecipazione nell’ottobre del 2018.

Inoltre, **nel 2021** è stato fatto un **percorso di valutazione partecipata** che ha riferito sull’impatto della legge sulla partecipazione, la L.r.15/2018.


Tutti I materiali relative alle indagini che hanno portato alla relazione alla clausola valutativa sono pubblicati sul Portale Partecipazione




Un circolo virtuoso

Alcuni dei temi emersi dal percorso di ascolto partecipato sono “entrati” nella nuova legge sulla partecipazione, come ad esempio la necessità di far conoscere e promuovere la legge, come prerequisito per il coinvolgimento attivo della cittadinanza e la diffusione della cultura della partecipazione.

Alcune delle riflessioni emerse dal percorso di valutazione partecipata per la redazione della clausola hanno portato ad introdurre delle modifiche al Bando Partecipazione 2021.




Alcuni obiettivi della legge



- Incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche
- Promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici
- Rafforzare la democrazia e le sue istituzioni
- Contribuire ad una maggiore coesione sociale
- Sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture

Alcune caratteristiche della legge



- Si individua una figura denominata Tecnico di garanzia ed i suoi compiti
- Si definisce, a garanzia dei partecipanti, che l'ente decisore deve sospendere ogni decisione in merito all'oggetto durante il percorso
- Si prevede che l'ente decisore debba prendere atto di quanto emerso e comunicare in modo formale al Tecnico di garanzia e ai partecipanti l'esito della propria decisione nel merito delle proposte
- E' prevista la Sessione annuale di partecipazione
- Si istituisce la Giornata della partecipazione
- Lo strumento principale per l'attuazione della legge è il bando annuale a sostegno dei processi partecipativi

Il Tecnico di garanzia della partecipazione è

un dirigente dell'Assemblea
legislativa designato dal
Presidente dell'Assemblea
legislativa, che svolge
diversi compiti definiti dalla
legge come...

- Fornire materiali e documentazione utile per progettare e predisporre i processi di partecipazione
- Esaminare le proposte di progetto e certificarne la qualità sia ai fini della concessione dei contributi del bando sia ai sensi dell'art. 18, la cosiddetta certificazione «extrabando»
- Offrire un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e conduzione di processi partecipativi
- Elaborare linee guida per la progettazione e la conduzione di processi partecipativi
- Valutare in itinere ed ex post lo svolgimento di processi partecipativi ammessi al contributo regionale
- Offrire un supporto alla comunicazione via web ai processi partecipativi finanziati dai bandi
-

La certificazione di qualità dei processi partecipativi (art. 17)



La certificazione di qualità è il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'art.17.



Il Tecnico valuta la presenza e la coerenza dei criteri elencati dall'art. 17 nel progetto partecipativo.



Ai sensi della nuova legge al Tecnico di garanzia è stato attribuito il compito di certificare anche progetti per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione di contributi.

I requisiti tecnici per la certificazione di qualità

art. 17, comma 2

Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere:

- a) la **sollecitazione delle realtà sociali**, organizzate o meno, del territorio in questione... con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- b) l'**inclusione**, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati...;
- c) La **costituzione di un tavolo di negoziazione**, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio...;
- d) l'utilizzo di **metodi per la mediazione** delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti...;
- e) l'**accessibilità** di tutta la documentazione del progetto e del relativo percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate...

La Sessione annuale di Partecipazione

La Giornata della Partecipazione

- ✓ La sessione annuale di partecipazione è una seduta, o parte di una seduta, dell'Assemblea legislativa «dedicata» alla partecipazione
- ✓ Nel corso della seduta l'Assemblea legislativa approva la Relazione sulla partecipazione, che comprende anche il Programma delle iniziative e gli indirizzi per la predisposizione del Bando annuale.
- ✓ La legge prevede l'istituzione della "Giornata della Partecipazione", da tenersi ogni anno in occasione della sessione, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.
- ✓ L'edizione 2022 della Giornata è prevista nel mese di settembre.

Il Bando

La legge prevede che la Regione possa concedere dei contributi per la realizzazione di percorsi partecipativi e definisce alcuni requisiti, criteri e modalità ed altri sono indicati dal Bando annuale

In particolare sono definiti per legge due criteri di premialità per la realizzazione di processi partecipativi in relazione:

1. ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale, (gli stessi presenti tra gli obiettivi all'art.2 lettera c);
2. alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui al Testo unico per la legalità.

Altre premialità possono derivano dagli indirizzi approvati durante la sessione.

Infine, anche il confronto con il Nucleo tecnico, con i comuni, con i referenti, possono dare ulteriori indicazioni per la definizione delle premialità

Partecipazione e Beni Comuni

In collaborazione con ANCI Emilia-Romagna sta per partire una indagine per la rilevazione dei Regolamenti sui Beni Comuni e l'attuazione di Patti di collaborazione con associazioni e cittadini.

A breve tutti i comuni riceveranno un questionario dedicato.

I risultati saranno pubblicati sul Portale Partecipazione.

Partecipazione e Legalità

Una nuova sfida per gli Enti locali e la Regione.

Decidere insieme alla comunità la destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa.

Per approfondire:

<https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/>

Per informazioni:

tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it

Grazie per l'attenzione